SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2004, n. **202.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica . . . . Pag. 4

LEGGE 3 agosto 2004, n. **203.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia . . . . Pag. 5

LEGGE 3 agosto 2004, n. **204.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli, e nomina della commissione straordinaria . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Gioia Tauro nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo degli Aranci nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali . . . . Pag. 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3365) . . . . Pag. 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3366) . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 maggio 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 5.936.837,93 a favore degli Istituti mutuanti interessati . . . . Pag. 17

DECRETO 14 maggio 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 116.381,32 a favore degli Istituti mutuanti interessati . . . . Pag. 18

DECRETO 6 agosto 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni. Pag. 19

DECRETO 6 agosto 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni . . . . Pag. 22

Ministero della salute

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari». Pag. 25

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari» . . . . Pag. 25

Ministero della salute
COMMISIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Reticus» a base di desonide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 26

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Glicerina fenica» a base di glicerina fenica, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 29 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Cosenza, in rappresentanza dei lavoratori . . . . Pag. 27

DECRETO 7 luglio 2004.

Ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina . . . . Pag. 27

DECRETO 21 luglio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro, presso la sede dell'INPS di Vibo Valentia . . . Pag. 28

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 9.356.750,00 . . . . Pag. 29

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 10.907.854,19 . . . . Pag. 37

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 25.660.800,00 . . . . Pag. 40

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa di € 16.491.840,00 . . . . Pag. 49

Ministero delle attività produttive

DECRETO 15 luglio 2004.

Consegna definitiva della strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina. Pag. 51

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Parlamento nazionale

DETERMINAZIONE 4 agosto 2004.

Nomina di componenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici . . . . Pag. 53

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2004, n. 202, recante: «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica». Pag. 54

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204, recante: «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca». Pag. 55

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 203, recante: «Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia» . . . . Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5 agosto 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 62

Ministero della salute:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erecnos». Pag. 63

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otomize». Pag. 63

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine». Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren retard» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin» . . . . Pag. 63

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Visel». Pag. 64

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal cucciolo» . . . . Pag. 64

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 22 marzo 2000 . . . . Pag. 64

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Aumento di capitale sociale di «Carige R.D. assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Milano . . . Pag. 64

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione: Comunicato di rettifica relativo alla selezione di progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139/L

LEGGE 19 luglio 2004, n. **201.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

04G0237

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 2004. Situazione del bilancio dello Stato.

04A08204

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2004, n. **202.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 156

All'articolo 1:

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»;

al comma 3, dopo le parole: «prodotti emoderivati,» *sono inserite le seguenti:* «plasmatici e da DNA ricombinante,»;

al comma 4, dopo le parole: «dello sfondamento» *sono inserite le seguenti:* «effettivo dell'anno 2004» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5086):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della salute (SIRCHIA) il 25 giugno 2004.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali) in sede referente, il 29 giugno 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 30 giugno 2004; il 1º-6-7 e 8 luglio 2004.

Esaminato in aula il 12 luglio 2004 e approvato il 14 luglio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 3045):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità) in sede referente, il 15 luglio 2004, con pareri delle commissioni 1ª (Presupposti di costituzionalità); 1ª, 5ª, 10ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 luglio 2004.

Esaminato dalla 12ª commissione il 20, 21 e 22 luglio 2004.

Esaminato in aula il 22 e 26 luglio 2004 e approvato il 27 luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

04G0226

LEGGE 3 agosto 2004, n. **203.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 159

All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 "garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3011):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) il 25 giugno 2004;

Assegnato alle commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 28 giugno 2004, con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali); 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª;

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 giugno 2004;

Esaminato dalle commissioni riunite il 30 giugno 2004; 7 e 14 luglio 2004;

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5152):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e IX (trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 15 luglio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, VI, X e XIV;

Esaminato dalle commissioni riunite il 21 e 22 luglio 2004;

Esaminato in aula il 26 e 30 luglio 2004 ed approvato 31 luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 61.

04G0238

LEGGE 3 agosto 2004, n. **204.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 157

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « e successive modificazioni, » *sono soppresse, dopo le parole:* « delle disposizioni » *sono inserite le seguenti:* « del regolamento » *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « La data di scadenza del "latte fresco pastorizzato" e del "latte fresco pastorizzato di alta qualità" è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine "fresco" nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione "fresco" sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169 »;

al comma 2, la parola: « anche » *è soppressa;*

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Ai fini della classificazione merceologica si intende per 'vitello' un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi" »;

al comma 4, le parole: « e successive modificazioni, » *sono soppresse e la parola:* « definite » *è sostituita dalla seguente:* « definiti »;

al comma 8, la parola: « centottanta » *è sostituita dalla seguente:* « centoventi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi" ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis*. – *(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari)*. – *1*. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

ART. 1-*ter*. – *(Etichettatura degli oli d'oliva)*. – *1*. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), *rispettivamente dopo le parole:* « applicative » *e:* « concorrenza » *è inserito il segno di interpunzione:* « , »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis.* All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "dell'obiettivo 1,", sono inserite le seguenti: "nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale',".

1-*ter.* All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "azioni di sistema 2000-2006", sono inserite le seguenti: "nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ 'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale'" e le parole: "del medesimo Programma" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi Programmi".

1-*quater.* Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis.* All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: "con efficacia limitata al periodo in corso", sono inserite le seguenti: "esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee" »;

al comma 3, le parole: « l'AGEA procede ad annullare il prelievo » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis.* All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*b-bis)* con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis.* Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero

delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

"1-*bis.* A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3" ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3010):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) il 25 giugno 2004.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 25 giugno 2004 con parere delle commissioni 1ª (Per presupposti costituzionali), 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 giugno 2004.

Esaminato dalla 9ª commissione il 29 e 30 giugno 2004; 7 luglio 2004.

Esaminato in aula l'8 e 13 luglio 2004 e approvato il 14 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5151):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 15 luglio 2004, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 20 e 21 luglio 2004;

Esaminato in aula il 23 luglio 2004 ed approvato il 31 luglio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

04G0239

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli);

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Marano di Napoli (Napoli), per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Marano di Napoli (Napoli), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Gaetano Piccolella, prefetto;

dott.ssa Maria Gabriella Pazzanese, viceprefetto;

dott. Francesco Ricciardi, dirigente di II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Interno, foglio n. 364

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Marano di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nella consultazione amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In relazione all'esito dell'attività di monitoraggio condotta nel territorio, dal quale sono emerse situazioni che lasciavano supporre un possibile condizionamento, da parte della criminalità organizzata, dell'amministrazione comunale di Marano di Napoli (Napoli), già sciolta per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991, il prefetto di Napoli ha disposto con provvedimento in data 8 aprile 2003, l'accesso agli uffici, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Complesse indagini investigative, sfociate poi nel provvedimento di applicazione di misure cautelari nei confronti di noti esponenti mafiosi, adottato dall'Autorità giudiziaria in data 8 ottobre 2003, hanno evidenziato l'estrema pericolosità del clan camorristico che opera nel territorio, l'organicità dello stesso con i locali ambienti economico - politico - amministrativi e, comunque, forte interesse della criminalità locale al «governo» dell'ente, concretizzatosi, peraltro, in base ai riscontri giudiziari effettuati, anche in un tentativo di condizionamento dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva delle procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente, segnatamente nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, del commercio e degli appalti, ad opera di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili al sodalizio criminale egemone, fortemente radicato sui territorio.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative è stata resa possibile dai rapporti di parentela e di amicizia che legano alcuni amministratori comunali e taluni elementi dell'apparato burocratico con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambienti mafiosi. Emblematica al riguardo è la nomina di un componente della commissione edilizia imparentato con un soggetto ritenuto affiliato alla cosca locale.

Segnali di una deviata funzionalità amministrativa palesemente diretta ad avvantaggiare soggetti legati alla criminalità organizzata, si rinvengono nell'inerzia dell'amministrazione comunale nell'espletare i dovuti controlli sul rispetto della normativa in materia di occupazione di suolo pubblico. Diversi esercizi commerciali, alcuni dei quali gestiti di fatto da soggetti contigui al sodalizio criminale egemone, hanno infatti occupato abusivamente per molto tempo il suolo pubblico, senza che l'infrazione venisse rilevata dai competenti organi di controllo, tanto che solo su impulso delle forze dell'ordine sono stati avviati e definiti gli interventi di rigore.

Un atteggiamento altrettanto accondiscendente ha condotto, altresì, l'amministrazione a rilasciare in favore del titolare di uno dei predetti esercizi commerciali, gestito di fatto da un affiliato al clan locale, il nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico con strutture,

che, modificando sostanzialmente lo stato dei luoghi, avrebbero invece necessitato, in base alla normativa vigente, di rilascio di apposita concessione edilizia.

Anche nel settore del commercio su aree pubbliche l'organo ispettivo ha evidenziato come l'amministrazione abbia disatteso palesemente la normativa di settore, finendo per favorire o comunque per non contrastare la posizione privilegiata degli attuali assegnatari dei posteggi ubicati nel mercato all'ingrosso per i prodotti ortofrutticoli, alcuni dei quali vicini ai sodalizi criminali locali. Sono state infatti riscontrate la mancata riscossione dei canone per l'uso dei posteggi e gravi negligenze nella tenuta della relativa documentazione, in cui mancano agli atti attestanti il possesso dei titoli all'assegnazione dei posteggi e dei requisiti per l'ammissione alle vendite da parte dei conduttori degli stand, tra cui figurano soggetti contigui all'ambiente malavitoso.

L'amministrazione locale ha inoltre omesso di esercitare l'attività di controllo sull'attività urbanistico-edilizia cui è istituzionalmente preposta, comprovata dal consistente e crescente fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale.

È infatti emblematico che nella zona cimiteriale del territorio comunale, ove vige il divieto assoluto di edificabilità, siano stati costruiti diversi fabbricati, anche di notevole consistenza volumetrica, e che fra i beneficiari della lottizzazione abusiva e gli intestatari di particelle catastali ricomprese nella zona figurano anche un affiliato al potente clan locale, destinatario della citata ordinanza cautelare dell'8 ottobre 2003, per il delitto di cui all'art. 416-*bis* codice penale e altri personaggi ritenuti vicini e consorterie locali. La radicale trasformazione urbanistica della zona costituisce, fra l'altro, un fatto notorio che è stato anche oggetto di numerosi esposti e segnalazioni. L'amministrazione anziché attivare le procedure per la demolizione degli abusi edilizi compiuti nella zona, ha provveduto a rilasciare, per alcuni fabbricati, la concessione edilizia in sanatoria. Per altri abusi, non ha invece portato a compimento la procedura finalizzata alla demolizione delle opere, cui era tenuta in base a precise disposizioni di legge, omettendo di dare seguito alle preliminari fasi di ingiunzione di sospensione o di demolizione dei lavori.

È stato altresì verificato che l'ente ha rilasciato titolo concessorio per la realizzazione di alcuni fabbricati in totale difformità rispetto ai vincoli imposti all'attività edificatoria, nella zona, dal piano regolatore. L'amministratore unico della ditta di costruzione intestataria della concessione edilizia in questione è risultato, peraltro, imparentato con persona ritenuta affiliata al clan camorristico locale, destinataria della citata ordinania cautelare per il delitto di cui all'art. 416-*bis*.

L'attività ispettiva ha evidenziato ricorrenti irregolarità amministrative anche nel settore degli appalti di lavori pubblici, notoriamente appetiti dalla criminalità organizzata.

Importanti lavori sono infatti stati affidati ad una ditta priva di certificazione attestante il possesso dei requisiti speciali di qualificazione e in altre circostanze la giunta ha deliberato una variante dell'appalto originario, in assenza delle rigorose condizioni prescritte dalla legge. In quegli stessi casi è stato rilevato che le ditte erano state oggetto di infonnativa interdittiva antimafia o presentavano nell'assetto societario o amministrativo taluni soggetti vicini all'ambiente malavitoso.

Nelle procedure di affidamento diretto di lavori sono state altresì ravvisate palesi violazioni della normativa di settore. Fra le illegittimità più gravi, emergono l'assenza delle perizie giustificative dei relativi interventi e il mancato preventivo accertamento, anche con espletamento di una gara informale e abbreviata fra un adeguato numero di ditte, del possesso di requisiti generali e tecnico-organizzativi da parte della ditta prescelta. Un consigliere di amministrazione di una società affidataria di lavori di somma urgenza è risultato peraltro iscritto nel registro delle notizie di reato per associazione di tipo mafioso.

L'esame degli atti relativi agli appalti di pubblici servizi ha evidenziato, in via generale, una scarsa partecipazione alle gare e l'aggiudicazione dei servizi spesso alle stesse aziende, nonché il ricorso sistematico alla proroga dell'appalto principale, in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza oltre che di efficienza, efficacia ed economicità L'amministrazione ha infatti disposto nuovamente la proroga del rapporto contrattuale tra il comune e le ditte aggiudicatarie dei servizi di nettezza urbana e di refezione scolastica, espletati già da molti anni, in modo continuativo, da quelle stesse ditte in virtù del medesimo sistema di affidamento, senza aver previamente espletato apposita istruttoria per la verifica della persistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti originariamente all'atto di partecipazione alla gara e della sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse che ne giustificassero l'adozione. Il ricorso sistematico all'istituto della proroga, utilizzabile solo in casi eccezionali ed entro precisi limiti temporali e procedurali, sembra principalmente mirato ad eludere la procedura concorsuale ad evidenza pubblica di scelta del contraente e non consente di assicurare un adeguato espletamento del servizio, come comprovano i numerosi esposti di denuncia di gravi disservizi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani.

L'attività di accesso ha infine posto in luce un clima di grave disfunzione dell'ammimstrazione nei settori economico-finanziario e nella gestione del personale. In tale settore, in particolare, l'amministrazione ha fatto continuo ricorso all'assunzione di personale e al conferimento di incarichi dirigenziali con contratti di natura privatistica privi della necessaria copertura finanziaria e dei pareri dei responsabili dei servizi competenti, in elusione della procedura concorsuale prevista per la copertura dei posti vacanti in organico e dell'obbligo di programmazione occupazionale periodica imposto dalla legge.

Le suindicate condizioni, la presenza delle organizzazioni malavitose interessate alla gestione della cosa pubblica, che hanno contribuito a determinare il clima di tensione già delineato, le irregolarità e le ripetute violazioni dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'ente, rappresentano un quadro indiziante organico di indebite interferenze della criminalità organizzata sulle scelte operate dall'amministrazione, che ha di fatto privilegiato interessi estranei al perseguimento delle finalità pubbliche.

La situazione riscontrata nel comune di Marano di Napoli, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, utilizzate per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvagnardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 15 aprile 2004, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Anche il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, all'uopo convocato, ha espresso parere favorevole in tal senso.

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Marano di Napoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 22 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A08024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Gioia Tauro nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Autorità portuale di Gioia Tauro;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Gioia Tauro nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 244

04A08047

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo degli Aranci nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonchè l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo degli Aranci;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo degli Aranci nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 243

04A08092

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3365).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia»

Vista la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23 aprile 2004 con la quale ha rappresentato l'esigenza che vengano rese immediatamente disponibili le risorse finanziarie attivabili ai sensi dell'art. 23-*quater* della legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° giugno e 8 luglio 2004;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 e del 13 febbraio 2004, con i quali è stato rispettivamente dichiarato e prorogato fino al 1° marzo 2005 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

Viste le disposizioni contenute nell'ordinanza 19 marzo 2003, n. 3273, nonché quelle di cui all'art. 10 dell'ordinanza 27 novembre 2003, n. 3328, con le quali è stata definita la disciplina generale di riferimento per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del predetto stato di emergenza;

Atteso che l'attuale confluenza tra la A27 e la A4 (tangenziale di Mestre) determina per la sua configurazione una situazione di congestione del traffico tale da causare situazioni di rischio per l'incolumità degli utenti di tale arteria;

Vista la nota del 19 luglio 2004 del presidente della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 e del 23 gennaio 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea», come integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, nonché la successiva ordinanza del 19 dicembre 2003, n. 3331;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2003 fino al 31 agosto 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002 recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;

Ritenuto di dover disporre per l'adeguamento del compenso del prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato, in analogia con quanto percepito dai prefetti commissari delegati per le altre emergenze in atto sul territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089 e del 10 aprile 2001, n. 3122 concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;

Vista la richiesta del 26 luglio 2004 del sindaco di Venezia - commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776, del 31 marzo 1998, n. 2985, del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;

Vista la nota del 18 luglio 2004, con cui il Commissario delegato - presidente della regione Puglia chiede

la rideterminazione dei termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione n. 3271 del 12 marzo 2003;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Venezia - commissario delegato, al fine di proseguire con ogni urgenza le attività inerenti al superamento del contesto emergenziale relativo al traffico acqueo lagunare, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, è autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come prorogato dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il limite d'impegno quindicennale di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2005 a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica prevista dalla medesima disposizione.

2. Al termine dello stato d'emergenza, il commissario delegato rendiconta al Comitato interministeriale per la programmazione economica sulle risorse impiegate e sulla destinazione delle stesse.

Art. 2.

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 provvede, anche avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui agli articoli 3 e 4 della medesima ordinanza, al compimento urgente di tutte le iniziative finalizzate alla più sollecita realizzazione degli interventi necessari per adeguare la confluenza tra la A27 e la A4 in tangenziale comune di Mogliano Veneto alle esigenze di decongestionamento del traffico, assicurandone in particolare la progettazione ed esecuzione.

2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo il commissario delegato si avvale del soggetto attuatore di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3273/2003, nominato dal presidente della regione Veneto, nonché della struttura di cui all'art. 2 della medesima ordinanza.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi oggetto del presente articolo provvedono le società concessionarie autostradali interessate, previo inserimento degli interventi nei piani finanziari delle stesse già predisposti. Il presidente della regione Veneto può autorizzare a titolo di anticipazione l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alle ordinanze indicate in premessa, ed in ragione della urgente necessità di portare a compimento le iniziative previste, le risorse finanziarie trasferite sulla contabilità speciale n. 3093 c/o Banca d'Italia - Sezione tesoreria provinciale di Roma, intestata al commissario delegato - comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, sono vincolate al perseguimento delle finalità di cui alle ordinanze medesime e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, applicandosi la disciplina dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'art. 6 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257 è così sostituito:

«4. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative affidate ai sensi della ordinanza n. 3257 del 2002, al prefetto di Verbano Cusio Ossola, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della medesima ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario medesimo».

Art. 5.

1. Al fine di assicurare il compimento urgente delle necessarie attività di prevenzione in materia di lotta agli incendi boschivi, anche rispetto alle esigenze di implementazione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile derivanti dagli impegni dello Stato italiano all'estero nel quadro dei rapporti di cooperazione internazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede alla sollecita temporanea acquisizione in via sperimentale per la campagna estiva dell'anno in corso, ed in un'ottica di diversificazione tecnico prestazionale delle componenti della flotta aerea stessa, di un ulteriore aeromo-

bile dotato di maggiori capacità operative anche rispetto a situazioni di emergenza più distanti dai luoghi di schieramento. A tale scopo il Capo del Dipartimento della protezione civile pone in essere la necessaria attività contrattuale ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile, per le attività di competenza connesse con le numerose emergenze in atto nel territorio nazionale e di cui in premessa, è autorizzato ad avvalersi di personale scolastico, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, ed in deroga all'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 7.

1. A carico dei fondi in dotazione al presidente della regione Molise - commissario delegato per l'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in premessa, sono posti gli oneri di qualsiasi natura connessi all'acquisizione di medicinali o di altro materiale sanitario, nonché conseguenti a visite mediche specialistiche, da parte di coloro che abbiano subito invalidità permanenti, riconosciute dalle competenti autorità, quale diretta conseguenza del crollo della scuola «Jovine» in San Giuliano di Puglia. A tal fine il presidente della regione Molise - commissario delegato provvede ai necessari rimborsi, entro trenta giorni, sulla base delle documentate richieste dei soggetti interessati, corredate dalle relative certificazioni mediche.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle attività dirette alla ricostruzione del teatro La Fenice il sindaco di Venezia - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000 provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il progetto relativo ai predetti interventi è predisposto sulla base delle indicazioni che verranno allo scopo fornite da un apposito comitato tecnico-scientifico nominato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio provvedimento, nell'ambito del quale sono altresì stabiliti i compensi dei relativi componenti a carico del Fondo della protezione civile.

3. Alle esigenze finanziarie per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle procedure ivi stabilite.

Art. 9.

1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003 è prorogato fino al 31 dicembre 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08048

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 3366).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge regionale siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge regionale, che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali che consentano l'atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole minori ove non sia possibile il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei;

Considerato, altresì, che il medesimo art. 40 prevede l'individuazione dei summenzionati interventi da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la regione siciliana e con le prefetture territorialmente competenti;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in data 26 maggio 2004;

Ravvisata, quindi, la necessità di definire nello specifico l'ambito del potere derogatorio in capo al prefetto di Trapani, al fine di consentire a quest'ultimo l'espletamento delle iniziative necessarie alla celere realizzazione di elisuperfici di emergenza per consentire l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto della provincia di Trapani è nominato commissario delegato e provvede all'adozione di tutte le iniziative, anche di carattere negoziale, finalizzate alla realizzazione in termini di somma urgenza di elisuperfici di emergenza per l'atterraggio ed il decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana, Levanzo e Marettimo.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, ove sia acquisita la disponibilità dalla struttura di vertice della Forza armata interessata, il commissario delegato può avvalersi del IV reggimento genio «guastatori» di Palermo.

3. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza è stanziata la somma di € 90.000,00, a valere sul Fondo della protezione civile.

4. Le risorse di cui al comma 3 verranno direttamente trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, intestata al prefetto di Trapani - commissario delegato.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato ove ritenuto indispensabile è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 55;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18, 20 e 21, e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, articoli 1571 e seguenti, e 1804 e seguenti;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003 articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come recepita dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 10 agosto 1991, n. 2677;

legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, e successive modifiche ed integrazioni, art. 7;

legge regionale 12 giugno 1976, n. 78;

legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

decreto dell'assessore regionale allo sviluppo economico del 17 dicembre 1971, n. 259;

decreto dell'assessorato regionale dei beni culturali e ambientali del 23 gennaio 2004;

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 agosto 2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 5.936.837,93 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE
DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, comma 1 e 2, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 9, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Viste le richieste di versamento della 17ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2004, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano di € 105.770,10;

2) Banca OPI (ex Banco di Napoli) - Roma, di € 5.314.642,69;

3) Banca regionale europea - Milano, di € 101.253,45;

4) Banca regionale europea - Milano, di € 328.569,98;

5) Credito fondiario e industriale - Roma, di € 86.601,71,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465 - u.p.b. 5.1.7.2 - ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 - dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 5.936.837,93 - valuta 30 giugno 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 5.423,769,91 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 513.068,02 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 5.936.837,93 - a favore degli istituti di seguito riportati, secondo gli importi distintamente specificati per capitale ed interessi, a fianco di ciascuno indicati:

	ISTITUTI MUTUANTI	Q. capitale CAP. 9705	Q. interessi CAP. 3465	(Totale rata)
1	INTERBANCA	83.127,50	22.642,60	105.770,10
2	BANCA OPI (ex Banco di Napoli)	4.861.744,60	452.898,09	5.314.642,69
3	BANCA REGIONALE EUROPEA	93.538,87	7.714,58	101.253,45
4	BANCA REGIONALE EUROPEA	305.640,01	22.929,97	328.569,98
5	CREDITO FOND. E INDUSTRIALE	79.718,93	6.882,78	86.601,71
	TOTALE	**5.423.769,91**	**513.068,02**	**5.936.837,93**

L'onere complessivo di € 5.936.837,93 graverà sul capitolo 3465 per € 513.068,02 e sul capitolo 9705 per € 5.423.769,91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2004.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2004, mediante accreditamento delle somme su appositi c/correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 14 maggio 2004

Il direttore generale: SIGNORINI

04A08013

DECRETO 14 maggio 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 116.381,32 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE
DI SEGRETERIA DEL C.I.P.E.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51 comma 1 e 2 della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica ed in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 «Semplificazioni ed accelerazioni delle procedure di spesa e contabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 «Regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale in materia di bilancio»;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 tra l'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a., ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 8, con il quale si è dato corso all'impegno, tra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di lire 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a. e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - agenzia n. 3 di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2004, con il quale il tasso da applicare ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, è stabilito nella misura del 3,40% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2004;

Considerato che non è stata inviata dalla Banca di Roma S.p.a. alcun avviso di pagamento della 19ª rata in scadenza al 30 giugno 2004 e che, quindi, il relativo importo è stato calcolato sulla base degli elementi sopraindicati;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 2003, n. 351, per l'esercizio 2004 ed in particolare il cap. 3465- u.p.b. 5.1.7.2 - ed il cap. 9705 - u.p.b. 5.3.9.2 - dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore dell'istituto sopracitato, la somma complessiva di € 116.381,32 - valuta 30 giugno 2004, a valere sul capitolo 9705 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari ad € 111.456,84 e sul capitolo 3465 per la quota interessi pari ad € 4.924,48 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 116.381,32 - per l'esercizio 2004, sul capitolo 9705 per la quota capitale di € 111.456,84 e sul capitolo 3465 per la quota interessi di € 4.924,48 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore della Banca di Roma S.p.a. - agenzia n. 3 Foggia, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati - valuta 30 giugno 2004, mediante accreditamento della somma su apposito c/corrente bancario intestato all'Istituto stesso.

Roma, 14 maggio 2004

Il direttore generale: SIGNORINI

04A08017

DECRETO 6 agosto 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 65.060 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 agosto 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantuno giorni con scadenza 15 novembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 agosto 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A08220

DECRETO 6 agosto 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 agosto 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 65.060 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 agosto 2004, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 agosto 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 5.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato

delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 agosto 2004. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A08221

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 recante «Recepimento delle direttive n. 2002/79/CE, 2002/97/CE, 2002/100/CE e aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003;

Vista la rettifica della direttiva 2002/79/CE della Commissione del 2 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2003;

Decreta:

Il decreto del Ministro della salute del 22 luglio 2003 è così modificato:

a pag. 5, allegato 1, sostanza attiva Abamectina, voce «Cucurbitacee con buccia commestibile», anziché «0,02*» mg/kg leggasi «0,01*» mg/kg;

a pag. 26, allegato 1, sostanze attive Triadimefon e Triadimenol, voce «Altri cereali», anziché «0,01*» mg/kg leggasi «0,1*» mg/kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 380

04A08040

DECRETO 7 maggio 2004.

Modifica del decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 recante «Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001;

Vista la rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione del 22 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 dicembre 2003;

Decreta:

Il decreto del Ministro della sanità del 3 gennaio 2001 è così modificato:

a pag. 24, allegato 1, sostanza attiva Tiabendazolo, alla voce «Melograni» leggasi «Papaya».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 381

04A08041

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Reticus» a base di desonide, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, nel quale la specialità medicinale RETICUS nella confezione «0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g, A.I.C. n. 022668040 risulta classificata in classe «A»;

Vista la domanda presentata dalla ditta titolare dell'A.I.C. con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»;

Visto il parere espresso in data 5 novembre 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale RETICUS nella confezione indicata è classificata come segue:

«0,05% soluzione cutanea» flacone 30 g;

A.I.C. n. 022668040;

classe «C»;

titolare A.I.C. Euroderm R.D.C. S.p.a.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 49

04A08055

DECRETO 3 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Glicerina fenica» a base di glicerina fenica, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, nel quale la specialità medicinale GLICERINA FENICA risulta classificata in classe «A»;

Vista la domanda presentata dalla ditta titolare in data 24 novembre 2003 con la quale richiedeva la riclassificazione in classe «C»;

Visto il parere espresso in data 7 aprile 2004 dalla Commissione unica del farmaco che deliberava parere favorevole alla riclassificazione in classe «C»;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale GLICERINA FENICA nella confezione indicata è classificata come segue:

«1% gocce auricolari» flacone 10 g;

A.I.C. n. 030332011;

classe «C»;

titolare A.I.C. Marco Viti Farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 48

04A08056

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 giugno 2004.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Cosenza, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto il D.D. n. 880 del 23 novembre 1990, concernente la ricostituzione presso l'ex U.P.L.M.O. della commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Viste le dimissioni presentate in data 4 giugno 2004 dal dott. Francesco Mazzuca, componente supplente in rappresentanza dei lavoratori nel predetto organo collegiale;

Vista la nota n. 96 del 4 giugno 2004, con la quale l'U.G.L. segnala, in sostituzione del dott. Francesco Mazzuca componente supplente, il dott. Michele Chiodo;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Michele Chiodo, nato a Colosimi il 29 settembre 1952, residente a Cosenza alla via Arabia n. 7, codice fiscale n. CHD MHL 52P29 C905G, viene nominato componente supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 29 giugno 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A07608

DECRETO 7 luglio 2004.

Ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto del direttore n. 5 del 20 aprile 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli;

Considerato che il citato organismo collegiale è scaduto per trascorso quadriennio di attività e che, pertanto, si deve provvedere alla sua ricostituzione;

Considerato altresì, che l'ufficio ha provveduto ad interpellare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura operanti nella provincia di Latina;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da rilevarsi essenzialmente dalle comunicazioni delle rispettive organizzazioni circa il numero degli iscritti e la capillarità sul territorio della provincia; dalla partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro trattate presso la direzione provinciale; dalla partecipazione alla stipula del con-

tratto integrativo provinciale per gli operai agricoli florovivaisti stipulato in data 13 febbraio 2001; nonché dall'accordo provinciale *extra legem* stipulato in data 13 febbraio 2001; dalla presenza in altri organismi collegiali esistenti nell'ambito provinciale;

Considerato che oggetto del trattamento sostitutivo della retribuzione sono gli operai agricoli salariati fissi e gli altri lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre centottanta giornate lavorative presso la stessa azienda e che tali caratteristiche sono prevalentemente individuali nelle aziende agricole con una certa struttura più che in quelle direttocoltivatrici;

Ritenuto nella ripartizione di posti, di non doversi discostare da quella effettuata con il precedente decreto n. 5 del 20 aprile 2000;

Viste le designazioni dei rappresentanti della direzione provinciale dell'I.N.P.S. di Latina e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede dell'I.N.P.S. di Latina, la commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

La commissione è così composta;

dott. Trinchella Sergio - Dirigente D.P.L. di Latina - Presidente;

dott.ssa Caprì Giulia - Funzionario amm.vo D.P.L. Latina - Supplente;

dott.ssa Magnabosco Manuela - Rappr. Ministero politiche agricole e forestali - Membro effettivo;

sig.ra Cabasi Miriam - Rappr. Ministero politiche agricole e forestali - Membro supplente;

dott. De Rosa Mario - Direttore I.N.P.S. di Latina - Membro effettivo;

dott. D'Angelo Alberto - Funzionario l.N.P.S. di Latina - Membro supplente;

membri rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. Allegri Dino - Ass. prov.le imprenditori agricoli - Membro effettivo;

dott.ssa Tebaldi Roberta - Ass. prov.le imprenditori agricoli - Membro effettivo;

rag. Dorati Michela - Ass. prov.le imprenditori agricoli - Membro supplente;

dott. D'Arcangeli Mauro - Ass. prov.le imprenditori agricoli - Membro supplente;

sig. Marroni Pio - Federaz. prov.le coltivatori diretti - Membro effettivo;

sig. Albieri Luigi - Federaz. prov.le coltivatori diretti - Membro supplente;

membri rappresentanti dei lavoratori:

sig. Bonaldo Ermanno - C.I.S.L. - Membro effettivo;

sig. Fiore Luigi - C.I.S.L. - Membro supplente;

sig. Battistini Luca - C.G.I.L. - Membro effettivo;

sig. Cassoni Walter - C.G.I.L. - Membro supplente;

sig. Masala Giuseppe - U.I.L. - Membro effettivo;

sig. Battistini Ulivi Giordano - U.I.L. - Membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Latina, 7 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

04A07674

DECRETO 21 luglio 2004.

Ricostituzione della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro, presso la sede dell'INPS di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede la costituzione presso la sede dell'INPS di una commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro;

Viste le designazioni degli enti pubblici interessati;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori e dai datori di lavoro nominati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia;

Vista l'urgenza, provvedendo d'ufficio con conferma dei rappresentanti degli enti pubblici e di quelle organizzazioni che non hanno fatto pervenire le richieste designazioni;

Decreta:

È ricostituita presso la sede INPS di Vibo Valentia la commissione di cui all'art. 14 della legge 9 agosto 1972, così composta:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia in qualità di Presidente;

dott. Vasapollo Benito - Dirigente del settore provinciale della agricoltura;

direttore della sede INPS di Vibo Valentia;

sig. Montesano Domenico,

sig. Ruffa Nicola e

sig. Barbalaco Pasquale, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Caputo Carlo,

sig. Gitto Nicolò e

sig. Carrieri Giacinto, in rappresentanza dei datori di lavoro, quali membri effettivi.

Per ciascuno dei membri suindicati, ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della legge n. 457/1972, è rispettivamente nominato un supplente per come segue:

P.az. Tarsia Rosa Maria, funzionario del settore provinciale della agricoltura;

vice direttore della sede dell'INPS di Vibo Valentia;

sig. Battaglia Vincenzo,

sig. Licastro Giuseppe e

sig. Soriano Lucia, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Gallo Francesco,

sig. Battista Sergio e

sig. Bonelli Domenico, in rappresentanza dei datori di lavoro.

La suddetta commissione dura in carica quattro anni, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (circ. min. n. 39/92 del 19 marzo 1992, prot. n. 4/3PS/15590) decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'INPS di Vibo Valentia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Vibo Valentia, 21 luglio 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A07954

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 9.356.750,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 10 giugno 2003, 16 settembre 2003 e 9 dicembre 2003, riportate ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000-2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del Programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1);

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'obiettivo 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di € 9.356.750,00, nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000-2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 914

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 914 del 31/01/2002 Comitato del 16/09/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Tecniche e Tecnologie per Terminali Satellitari di Telecomunicazioni.

  Inizio: 17/08/2002

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Marconi Selenia Communications S.p.A.

  GENOVA (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 7.430.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.032.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.398.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 833.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.032.000,00	€ 2.398.000,00	€ 7.430.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.032.000,00	€ 2.398.000,00	€ 7.430.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.858.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 917

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 917 del 31/01/2002 Comitato del **10/06/2003**
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Tecnoligie ed applicazioni della nano-organica in microelettronica.

  Inizio: 01/09/2002

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

  ENEA - ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE
  ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 5.484.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.377.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 107.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.545.000,00	€ 107.000,00	€ 4.652.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 832.000,00	€ 0,00	€ 832.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.377.000,00	€ 107.000,00	€ 5.484.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.728.850,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 920

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 920 del 31/01/2002 Comitato del 09/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Piattaforma HW/SW per il Quantum Computing

  Inizio: 17/08/2002

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

  CRS4 S.C.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
  CAGLIARI (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.983.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.983.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.779.000,00	€ 0,00	€ 2.779.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 104.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Totale	€ 2.983.000,00	€ 0,00	€ 2.983.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.769.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07635

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 10.907.854,19.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 13 maggio 2003 e riportate nel punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 10.907.854,19 ripartita in euro 2.316.386,69 nella forma di contributo nella spesa ed euro 8.591.467,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004 destinate alle aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S627-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S627-P del 14/02/2001 Comitato del 13/05/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Innovazione della rete radiomobile verso la terza generazione UMTS

Inizio: 15/05/2001

Durata Mesi: 19

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 14/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Tim S.p.A. - Telecom Italia Mobile
TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 12.927.432,64
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.772.717,65
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 9.154.714,99

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.772.717,65	€ 9.154.714,99	€ 12.927.432,64
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.772.717,65	€ 9.154.714,99	€ 12.927.432,64

Sezione C - Forma e Misura dell'intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	30 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	25 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	20 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.316.386,69
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	8.591.467,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07669

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 25.660.800,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 1° aprile 2003 e 16 dicembre 2003 e riportate nel punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per i progetti di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 25.660.800,00 ripartita in euro 7.612.360,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 18.048.440,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004 e relative alle risorse della delibera CIPE n. 36 del 2002 per le regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S245-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S245-P del 27/07/1999 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: MIRA Mitigazione dei Rischi Ambientali

  Inizio: 01/01/2004

  Durata Mesi: 26

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 27/07/1999
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  CRATI S.C.R.L. - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE
  ARCAVACATA DI RENDE (CS)

- Costo Totale ammesso Euro 2.311.800,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.311.800,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.311.800,00	€ 0,00	€ 2.311.800,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.311.800,00	€ 0,00	€ 2.311.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.040.310,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.271.490,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S436-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S436-P del 12/05/2000 Comitato del 16/12/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Microrganismi e/o enzimi operanti la delattosazione per formulazione e la successiva messa apunto di nuovi prodotti funzionali a base di latte di capra per la prevenzione di malattie allergiche

Inizio: 01/01/2004

Durata Mesi: 26

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 12/05/2000

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SOCIETÀ CONSORTILE KORA' A R.L.
Settimo San Pietro (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 630.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 630.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 630.000,00	€ 0,00	€ 630.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	283.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	346.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S657-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S657-P del 15/02/2001 Comitato del 01/04/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Media Gateway controller Class 5 (MGC5)

  Inizio: 17/05/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  ITALTEL S.P.A.

  Milano (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 15.124.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.403.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 10.721.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.791.000,00	€ 9.882.000,00	€ 13.673.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 612.000,00	€ 839.000,00	€ 1.451.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.403.000,00	€ 10.721.000,00	€ 15.124.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.540.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	9.439.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S656-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S656-P del 15/02/2001 Comitato del 01/04/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Gatekeeper e Protocol Handler Server (GKPHS)

  Inizio: 01/06/2001

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 15/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  ITALTEL S.P.A.

  Milano (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 11.127.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.188.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 6.939.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.893.000,00	€ 6.182.000,00	€ 10.075.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 295.000,00	€ 757.000,00	€ 1.052.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.188.000,00	€ 6.939.000,00	€ 11.127.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S656-P

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.748.400,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	6.990.800,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07673

DECRETO 21 giugno 2004.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per un impegno di spesa di € 16.491.840,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 24 giugno 2003 e riportate al punto 3 dei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1911 dell'11 novembre 2003;

Tenuto conto delle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 16.491.840,00 ripartita in euro 4.737.020,00 nella forma di contributo nella spesa ed euro 11.754.820,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 927

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 927 del 31/01/2002 Comitato del 24/06/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Piattaforma Servizi per Next Generation Network - PSNGN.

Inizio: 01/09/2001

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 18/06/2002

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ITALTEL S.P.A.

Milano (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	17.958.700,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	10.624.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	7.334.300,00
al netto di recuperi pari a	Euro	814.900,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 8.239.400,00	€ 5.235.500,00	€ 13.474.900,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 2.385.000,00	€ 2.098.800,00	€ 4.483.800,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 10.624.400,00	€ 7.334.300,00	€ 17.958.700,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	35 %	20 %	65 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	15 %	70 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	10 %	75 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	10 %	75 %	70 %
Extra UE	25 %	10 %	75 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	4.737.020,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	11.754.820,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

04A07675

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 luglio 2004.

Consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino della strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina.

IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989. n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.O.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario ad Acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario ad Acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003, ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 attività produttive, foglio n. 265 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002 il Commissario ad Acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministero designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 legge n. 219/1981 - Concedente - ed il Consorzio INCOMIR - Concessionario - con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione dei Nuclei industriali di Calaggio e San Mango sul Calore;

Visto l'atto aggiuntivo alla predetta Convenzione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sui Calore e la S.S. 401 Ofantina;

Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;

Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986 con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante numeri 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 con il quale è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 5 gennaio 1987 con il quale è stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla Convenzione, in data 22 dicembre 1986, stipulato tra il Capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 legge 14 maggio 1981 n. 219 ed il Concessionario INCOMIR, ed è stato, altresì approvato, in linea definitiva, il citato progetto di variante e suppletivo n. 4;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in località «Panzone».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante e suppletivo n. 6;

Visto il decreto n. 648/32 - CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale è stata approvata la perizia n. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 9/B5/MICA del 31 gennaio 2001 con il quale è stata approvata la perizia di assestamento finale;

Visto il Certificato di collaudo finale redatto dalla Commissione di collaudo in data 5 luglio 2001, approvato con decreto del Ministero delle attività produttive n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;

Visto che la procedura espropriativa è stata completata;

Visto il verbale sottoscritto in data 7 dicembre 1991 con il quale è stata consegnata in via temporanea e parziale all'amministrazione provinciale di Avellino la suddetta strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la S.S. 401 Ofantina, ivi compresi gli svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, Area Industriale S. Mango e con esclusione delle opere di viabillià secondaria di interesse comunale;

Vista la nota n. 8837 del 13 febbraio 2004 dell'amministrazione provinciale di Avellino ed il riscontro della D.G.C.I.I. del MAP n. 1.069.127 del 18 marzo 2004, in merito all'individuazione dell'ente destinatario finale dell'opera in argomento;

Viste la propria nota n. 1045 del 26 aprile 2004 inviata alla regione Campania ed all'amministrazione provinciale di Avellino relativa alla conferma della destinazione finale dell'opera in questione alla predetta amministrazione provinciale di Avellino e la nota di riscontro della medesima amministrazione provinciale n. 27164 del 18 maggio 2004;

Vista la successiva propria comunicazione n. 1155 del 1º giugno 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.;

Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota n. 1175 del 10 giugno 2004), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina compresi gli svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, area industriale S. Mango e con esclusione delle opere di viabilità, secondaria di interesse comunale - Prog. 39/40/6066.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Avellino provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome ovvero al demanio regionale l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'amministrazione provinciale di Avellino provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, serviti, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna temporanea e parziale del 7 dicembre 1991 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 15 luglio 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A07737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 4 agosto 2004.

Nomina di componenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

D'intesa tra loro;

Nominano

il consigliere Alessandro Botto, il professore Giuseppe Brienza, il presidente Luigi Giampaolino, il presidente Alfonso Maria Rossi Brigante, componenti l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Roma, 4 agosto 2004

Il Presidente
del Senato della Repubblica
PERA

Il Presidente
della Camera dei deputati
CASINI

04A08128

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 147 del 25 giugno 2004)**, coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2004, n. 202** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per l'assistenza farmaceutica convenzionata resta stabilito al 13 per cento dell'importo della spesa sanitaria corrispondente al livello con cui concorre lo Stato ai sensi dell'accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, come rideterminato da successivi provvedimenti legislativi. Lo scostamento per il predetto anno rispetto a tale importo è valutato tenendo conto del livello di spesa farmaceutica registrato nel 2003, incrementato su base annua del tasso di variazione medio registrato nel primo trimestre 2004.

2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1, è complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto dell'IVA, in 1.241 milioni di euro. L'entità del relativo ripiano da effettuarsi attraverso uno sconto sulla quota spettante al produttore, ai sensi del comma 5 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è pari a 745 milioni di euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto dell'IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al comma 4, l'onere da attribuirsi a carico del produttore mediante lo sconto è pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria del predetto ripiano. *Al fine di assicurare il rispetto dell'equilibrio finanziario entro i limiti di cui al comma 1, l'AIFA adotta le misure previste dall'art. 48, comma 5, lettera* c)*, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.*

3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal S.S.N., ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dei prodotti emoderivati, *plasmatici e da DNA ricombinante*, dovrà calcolare, sul proprio margine, definito all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,8 per cento pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al S.S.N. i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il S.S.N., le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto. Le quote di spettanza al grossista e alla farmacia restano quelle definite all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente articolo sarà applicato dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento *effettivo dell'anno 2004*. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) verifica trimestralmente tramite l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OSMED) e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza tra la spesa a carico del S.S.N. e il valore determinato quale prodotto tra consumi e prezzi in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di apportare se necessario, gli opportuni aggiustamenti. *Nel rinnovo dell'accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, vengono ridefiniti i criteri, le modalità e le quote di attribuzione del ripiano a ciascuna regione.*

Riferimenti normativi:

— L'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano reca «Integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001.

— Si riporta il testo dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):

«Art. 48 *(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica). — (Omissis).*

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 3, dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del S.S.N. e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b), c), d), e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del S.S.N., provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.».

— La legge 24 novembre 2003, n. 326, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici».

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria):

«Art. 7 *(Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione).* — 1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.».

— La legge 16 novembre 2001, n. 405 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1. *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza).* — *(Omissis).*

40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a L. 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra L. 50.000 e L. 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra L. 100.000 e L. 199.999, al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra € 103,29 e € 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è superiore a € 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma. Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A08077

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004)**, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 204** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Denominazioni di vendita nazionali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 109, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni *del regolamento* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54. *La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L'uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.*

1-bis. *È comunque vietata l'utilizzazione della denominazione «fresco» sull'etichetta, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle confezioni e sugli imballaggi ovvero in denominazioni di fantasia per il latte prodotto in maniera non conforme all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989. n. 169.*

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonché individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli *eseguiti per il Ministero delle politiche agricole e forestali dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi con qualifica di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.*

3-bis. *L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

«Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi».

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono *definiti* le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di *centoventi* giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8-bis. *Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:*

«2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi».

Riferimenti normativi:

— Si riportano i commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari»:

«1-*ter.* È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.

1-*quater.* La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.».

— Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante: «Disciplina del trattamento e della commercializzazione del lane alimentare vaccino»:

«Art. 4 *(Latte fresco pastorizzato).* — 1. Viene definito «latte fresco pastorizzato» il latte che perviene crudo allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:

a) prova della fosfatasi alcalina negativa;

b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali;

c) prova della perossidasi positiva.

2. Il «latte fresco pastorizzato» può essere definito «latte fresco pastorizzato di alta qualità» qualora venga ottenuto da latte crudo proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e presenti al consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle proteine totali.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, è relativo al regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.

Gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente, «Caratteristiche del latte alimentare» e «Trattamenti ammessi».

— Si riporta l'art. 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, (Modificazioni al R.D.L. 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. È fatto obbligo ai Comuni di dispone che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, bovino adulto;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino;

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino;

f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi.

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109:

«Art. 3 *(Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati).* — 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l'elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.

3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.

5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.

5-*bis.* Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera *m).*»

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», come modificato dalla presente legge:

«Art. 11. 1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressioni frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico scientifica di istituti univesitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione, anche con riguardo ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno dei propri laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella *B*, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle *A* e *B*.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

Art. 1-*bis*.

Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», vedi nei riferimenti normativi all'art.. 1.

Art. 1-*ter*.

Etichettatura degli oli d'oliva

1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini è obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

*2. Le modalità per l'indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», vedi nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,»

1-bis. *All'articolo 80, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «dell'obiettivo 1,», sono inserite le seguenti: «nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»,».*

1-ter. *All'articolo 80, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «azioni di sistema 2000-2006», sono inserite le seguenti: «nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»» e le parole: «del medesimo Programma» sono sostituite dalle seguenti: «dei medesimi Programmi».*

1-quater. *Allo scopo di consentire la definizione delle misure attivabili ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, anche ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 33, dodicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono applicate a partire dall'anno 2005.*

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

2-bis. *All'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «con efficacia limitata al periodo in corso», sono inserite le seguenti: «esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee».*

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, *l'AGEA non procede alla richiesta di prelievo* imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo art. 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

3-bis. *All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo la lettera* b)*, è inserita la seguente:*

«b-bis) *con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante: «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», come modificato dalla presente legge:

4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, *d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, provvedimenti amministrativi *relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,* direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.»

— Si riportano i commi 18 e 19 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» come modificati dalla presente legge:

«18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, *nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»*, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politi-

che dei Fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'àmbito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 *nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ «Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale»* e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore *dei medesimi Programmi* nell'àmbito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»

— Si riporta il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001:

«2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato II, sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.»

— Si riporta il dodicesimo trattino dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti:

«Articolo 33

Omissis

Viene accordato un sostegno a misure, legate alle attività agricole e alla loro riconversione nonché ad attività rurali, che non rientrano nell'ambito di applicazione di altre misure di cui al presente titolo.

Tali misure riguardano:

— la ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e l'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione».

— Si riporta il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38».

«4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea».

— Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera *e)*, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

«Art. 18 *(Misure specifiche di trasferimento)*. — 1. Per portare a termine la ristrutturazione della produzione lattiera o per migliorare l'ambiente, gli Stati membri possono, secondo modalità che essi definiscono tenendo conto degli interessi legittimi delle parti:

omissis;

e) determinare, in base a criteri obiettivi, le regioni e le zone di raccolta all'interno delle quali sono autorizzati, allo scopo di migliorare la struttura della produzione lattiera, i trasferimenti definitivi di quantitativi di riferimento senza corrispondente trasferimento di terre;».

— Si riportano i commi 13 e 15 (come modificato dalla presente legge) dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante: «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119»:

«Art. 10 *(Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni)*.

1-12 *(omissis)*.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. *(omissis)*.

15. In conformità all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso *esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee*, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.».

— Si riporta l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Restituzione del prelievo pagato in eccesso)*. — 1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'art. 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera *c)* del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'art. 8, lettera *a)*, del regolamento n. 3950/92/CEE, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'art. 18 del regolamento n. 1257/1999/CE;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento n. 1257/1999/CE;

c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'art. 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006, tra i produttori titolari di aziende la cui intera produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento è stata trasformata in prodotti a denominazione di origine protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992. Le regioni e le province autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a)*, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

7-*bis*. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.».

— Si riporta il comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 maggio 2003, n. 119:

«5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.».

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Art. 3.

Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3-bis. *Per le unità da pesca per le quali è stato concesso contributo comunitario o nazionale per nuova costruzione il Ministero delle politiche agricole e forestali rilascia in ogni caso, all'atto del completamento della costruzione, la licenza di pesca prevista dalla vigente normativa.*

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

«1-bis. *A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'articolo 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'articolo 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'articolo 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'articolo 3».*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 12 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca:

«Art. 12 *(Misure di carattere socioeconomico).* — 1. Ai fini del presente articolo, per «pescatore» s'intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

2. Gli stati membri possono adottare, a favore dei pescatori, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore comunitario della pesca ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) n. 3760/1992.

3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) al momento del prepensionamento, l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre dieci anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro oppure i beneficiari devono avere almeno 55 anni di età;

ii) beneficiari possono dimostrare di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero dei beneficiari non può essere superiore al numero dei posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'art. 7;

b) concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno dodici mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10000 EUR per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale erano imbarcati i beneficiari sia oggetto di una misura di arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'art. 7;

c) concessione di pagamenti compensativi individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50000 EUR per singolo beneficiario; l'autorità di gestione stabilisce l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;

d) concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno cinque anni la professione di pescatore o possono dimostrare una formazione pro-

fessionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà e parte della proprietà di una nave da pesca, purché siano soddisfatti le seguenti condizioni:

i) la nave da pesca deve avere una lunghezza fuori tutto compresa tra 7 m e 24 m; al momento dell'acquisizione della proprietà essa deve avere un'età compresa tra 10 e 20 anni, essere operativa ed essere iscritta nello schedario comunitario delle navi da pesca;

ii) il trasferimento della proprietà non deve aver luogo nell'ambito dello stesso nucleo familiare fino al secondo grado di parentela.

L'autorità di gestione determina l'importo di ciascun premio individuale, in particolare sulla base delle dimensioni e dell'età della nave e delle condizioni finanziarie dell'acquisto (costo dell'acquisizione della proprietà, livello e condizioni del prestito bancario, garanzia di terzi, se del caso, e/o altre agevolazioni di ingegneria finanziaria).

L'autorità di gestione stabilisce inoltre le altre condizioni e criteri secondo cui ha luogo l'acquisto.

L'importo del premio non può comunque superare il 10% del costo dell'acquisizione della proprietà, né la somma di 50000 EUR.

4. L'autorità di gestione adotta, in particolare mediante appropriati meccanismi di controllo, le disposizioni necessarie:

a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera *a)*, abbandonino definitivamente la professione di pescatore;

b) affinché uno stesso pescatore non possa beneficiare di più di una delle misure di cui al paragrafo 3;

c) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera *b)*, sia rimborsata *pro rata temporis* nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento della compensazione a suo favore;

d) affinché la compensazione di cui al paragrafo 3, lettera *c)*, sia rimborsata *pro rata temporis* nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento della compensazione a suo favore;

e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera *c)*, esercitino effettivamente una nuova attività;

f) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera *d)*, sia rimborsato *pro rata temporis* in caso di trasferimento della proprietà acquisita dal beneficiano o qualora la nave sia soggetta ad arresto definitivo a norma dell'art. 7, entro un periodo inferiore a cinque anni a partire dal versamento del premio.

5. Tutte le disposizioni, i metodi di calcolo, i criteri e le altre norme stabilite dall'autorità di gestione ai fini dell'attuazione del presente articolo sono indicati nei complementi di programmazione di cui all'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

6. Gli stati membri possono varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche.».

— Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui fondi strutturali;

— Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 7 miliardi e 601 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, di cui 6,896 miliardi relativi all'art. 2 e 705 milioni relativi all'art. 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

1-bis. A decorrere dall'anno 2004, per gli oneri derivanti dall'art. 2 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 annui e per gli oneri derivanti dall'art. 3 è autorizzata la spesa massima di euro 2.326.000 annui. A decorrere dal medesimo anno, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è rideterminata quanto a euro 100.000 annui per l'attuazione dell'art. 2 e quanto ad euro 2.326.000 annui per l'attuazione dell'art. 3.

— Si riportano gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico)*. — 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'art. 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.

6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 3 *(Attività connesse a quelle di pesca)*. — 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A08079

Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004)**, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2004, n. 203** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto da Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, con uno o più decreti dirigenziali adottati in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004, la garanzia dello Stato per l'adempimento da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. delle obbligazioni principali ed accessorie dalla stessa assunte in relazione a finanziamenti, contratti da Alitalia, previo esperimento di procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004, il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e di importo in linea capitale complessivamente non superiore a euro 400 milioni. La garanzia dello Stato resterà in vigore fino alla scadenza del predetto termine di rimborso. Le modalità di concessione della garanzia, anche senza il beneficio di preventiva escussione, sono stabilite con i decreti di cui al presente comma.

2. I crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della società.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1 si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni *con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2 «garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine)*. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A08078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2042
Yen giapponese	134,13
Corona danese	7,4355
Lira Sterlina	0,66120
Corona svedese	9,1803
Franco svizzero	1,5383
Corona islandese	86,50
Corona norvegese	8,3675
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57940
Corona ceca	31,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6542
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,4130
Leu romeno	40924
Tallero sloveno	239,9700
Corona slovacca	40,130
Lira turca	1771100
Dollaro australiano	1,7112
Dollaro canadese	1,5866
Dollaro di Hong Kong	9,3925
Dollaro neozelandese	1,8683
Dollaro di Singapore	2,0745
Won sudcoreano	1400,91
Rand sudafricano	7,5138

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08223

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Erecnos»

Con il decreto n. 800.5/R.M.659/D del 26 luglio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ERECNOS.

10 mg/1 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile 2 siringhe prer. c/ago - A.I.C. n. 034211019;

20 mg/1 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile 2 siringhe prer. c/ago - A.I.C. n. 034211021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

04A08073

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otomize»

Con il decreto n. R.M.625/D44 del 26 luglio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale.

OTOMIZE.

Un flacone in vetro da 5 ml spray auricolare, sospensione - A.I.C. n. 034937019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Stafford Miller s.r.l. titolare della specialità.

04A08074

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granulokine»

Con il decreto n. R.M.1109/D43 del 26 luglio 2004 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

GRANULOKINE.

«30» 1 siringa preriempita 1 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772072;

«48» 1 siringa preriempita 1,6 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772084.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Amgen S.p.a. titolare della specialità.

04A08075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox»

Estratto provvedimento n. 137 del 15 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX Palatable Tablets nelle confezioni blister da 10 compresse da 50 mg, 10 blister da 50 mg, blister da 10 compresse da 250 mg, 10 blister da 10 compresse da 250 mg, blister da 10 compresse da 500 mg, 10 blister da 10 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 100021.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario: 2 blister da 10 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 100021082.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08019

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren»

Estratto provvedimento n. 138 del 15 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN sospensione iniettabile nelle confezioni flacone multidose da 15 ml, flacone multidose da 50 ml, flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100206.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim - Germania rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità della specialità medicinale in oggetto da sessanta mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Voren retard»

Estratto provvedimento n. 140 del 15 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN RETARD sospensione iniettabile nella confezione flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 100207012.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim - Germania rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità della specialità medicinale in oggetto da sessanta mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ventipulmin»

Estratto provvedimento n. 141 del 15 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN sciroppo limitatamente alla confezione flacone multidose da 355 ml - A.I.C. n. 100033036.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim - Germania rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: richiesta modifica periodo validità.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità della specialità medicinale in oggetto da trentasei mesi a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Visel»

Estratto decreto n. 89 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario VISEL nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102123015.

Titolare A.I.C.: Società Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 02059910592.

Modifiche apportate:

tempi di sospensione: i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti: zero giorni;

regime di dispensazione: il regime di dispensazione ora autorizzato è il seguente: da vendersi dietro presentazione medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08023

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal cucciolo».

Estratto provvedimento n. 146 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL CUCCIOLO sospensione orale, antielmintico per cani.

Confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102288040;

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 102288038;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102288026;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102288014.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile»;

a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08022

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 22 marzo 2000.

Il giorno 1° luglio 2004 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 22 marzo 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 3 novembre 2003, n. 331, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2003.

In conformità all'art. 14 l'Accordo entra in vigore il giorno 1° agosto 2004.

04A08045

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento di capitale sociale di «Carige R.D. assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 22 luglio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 28 novembre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Carige R.D. assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.».

Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale ad euro 137.872.800,00.

04A08044

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comunicato di rettifica relativo alla selezione di progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC

Nell'avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC n. 04A05694, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 127 del 1° giugno 2004, riguardante il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), alla pagina n. 59, all'art. 6, comma 3, dove è scritto «...entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana», leggasi «...entro e non oltre il 15 settembre 2004».

04A08014

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401186/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77